



# **Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette**

**3 dicembre 2024**

---



# IL PROVVEDIMENTO UIF

Il 12 Maggio 2023 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha emanato i nuovi indicatori di anomalia per agevolare i soggetti obbligati nell'individuazione delle operazioni sospette (ex art. 6, co. 4, lett. e), DLgs. 231/2007)

Il provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2024  
[https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023 e allegato.pdf](https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Provvedimento_della_UIF_del_12_maggio_2023_e_allegato.pdf)

**UIF** Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

sei qui: Home / Indicatori, schemi e comunicazioni inerenti a profili di anomalia

Indicatori, schemi e comunicazioni inerenti a profili di anomalia



Condividi    

Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal [d.lgs. 231/2007](#) per la rilevazione delle operazioni sospette.

Ancorché rivestano un ruolo importante per l'orientamento dei soggetti obbligati nella valutazione delle operazioni, gli indicatori e gli schemi non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi.

Non è possibile, infatti, definire in astratto tutte le fattispecie suscettibili di prefigurare gli estremi di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; al tempo stesso, la mera ricorrenza di una o più anomalie elencate negli indicatori non è motivo di per sé sufficiente per qualificare l'esistenza di un ragionevole motivo di sospetto, che deve necessariamente fondarsi su una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione dei soggetti obbligati.

Indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia (art. 6, comma 4, lett. e), consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Gli indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei sog-

IL SISTEMI  
ORGAN  
ORDINA  
IL RUOL  
FINANZ  
ORGAN  
NORMATI  
ANTIRIC  
CONTRA  
TERROR  
CONTRA  
MINACC  
INTERNA  
> INDICA  
INEREN  
OPERA  
ADEMPI  
SEGNAL  
SEGNAL  
COMUN  
SOSPEN  
ASTENS  
CONTRA

# IL PROVVEDIMENTO UIF

Il Provvedimento UIF del 12 maggio 2023 è composto da **sette articoli** ed è indirizzato a tutti i destinatari degli obblighi di collaborazione attiva previsti dal DLgs. 231/2007. Ai medesimi destinatari è richiesto di selezionare gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta e, con riferimento a quelli presi in considerazione, verificare i sub-indici a essi applicabili anche in base alla casistica esemplificativa riportata.

L'UIF impone ai soggetti obbligati la valutazione dei documenti e delle informazioni acquisite ai fini della adeguata verifica della clientela e della conservazione, tenendo presenti le caratteristiche delle operatività oggetto di esame, con particolare attenzione al contenuto, alle modalità di svolgimento e al contesto in cui l'operazione è svolta.

# L'ALLEGATO

I 34 indicatori contenuti nell'allegato al Provvedimento UIF, ognuno articolato in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento, sono suddivisi in **tre sezioni**:

**Sezione A** (indicatori da 1 a 8): profili inerenti al **comportamento o caratteristiche qualificanti del soggetto** al quale è riferita l'operatività

**Sezione B** (indicatori da 9 a 32): **caratteristiche e configurazione dell'operatività**, anche in relazione a specifici settori di attività

**Sezione C** (indicatori 33 e 34): operatività connesse al **finanziamento del terrorismo** e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa

# I PUNTI CHIAVE

Ciascun **indicatore** è articolato in **sub-indici** che costituiscono **esemplificazioni dell'indicatore** di riferimento; indicatori e sub-indici **non sono esaustivi**

Gli **organismi di autoregolamentazione** possono **fornire supporto ai professionisti** iscritti nei propri albi ed elenchi ai fini della individuazione degli indicatori e dei sub-indici riferiti alla concreta attività svolta

**Circostanze oggettive** (ad es. la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) **ovvero soggettive** (ad es. la coerenza con il profilo del cliente) **presenti nell'indicatore si intendono sempre richiamate nei relativi sub-indici**

**Le fattispecie elencate non sono da considerare sospette se si realizzano in presenza di una giustificazione**

È richiesta la **valutazione compiuta** delle informazioni e della documentazione raccolte nonché le eventuali ulteriori informazioni disponibili in virtù dell'attività svolta. Non sono richieste indagini estranee a tale concreta attività

# I PUNTI CHIAVE

## PROCEDURE DI SELEZIONE

Oltre quanto previsto per le categorie indicate dal decreto antiriciclaggio (intermediari, altri operatori finanziari e società che costituiscono l'infrastruttura per la negoziazione di strumenti finanziari), **anche gli altri soggetti obbligati valutano l'opportunità** di avvalersi di procedure, anche informatiche, di selezione delle operatività anomale, se ritenute di ausilio

## ESCLUSIONE DI AUTOMATISMI

*(slide fonte UIF)*

# I PUNTI CHIAVE

## SOS: COSA NON È SUFFICIENTE

- la mera decisione di estinguere il rapporto o rifiutare la prestazione
- la mera ricezione di una richiesta AG
- la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia o nei sub-indici
- il ricorso a operazioni in contante

*(slide fonte UIF)*

## SOS: COSA È NECESSARIO

- **valutazione** delle operazioni evidenziate dalle procedure informatiche
- descrivere le **circostanze soggettive e oggettive** unitamente alle **valutazioni compiute**
- **riservatezza**: omettere qualsiasi riferimento ai dati identificativi del segnalante nei campi descrittivi dell'operatività e dei motivi del sospetto nonché negli eventuali documenti allegati

# IL PROCESSO VALUTATIVO

VALUTAZIONE  
DEL RISCHIO

ADEGUATA  
VERIFICA

CONSERVAZIONE

Individuazione  
anomalie



Processo  
valutativo



**SOS**

*Valorizzazione profili  
soggettivi e oggettivi*

*Nel 2023  
ricevute  
150.418*

*(slide fonte UIF)*



# LA VALENZA



Nel Provvedimento si precisa che la mera ricorrenza di comportamenti riportati in uno o più indicatori di anomalia o nei sub-indici non costituisce elemento sufficiente per l'invio di una SOS; le operatività, infatti, sono considerate sospette solo in presenza di profili soggettivi e oggettivi che il soggetto obbligato è tenuto a descrivere nella segnalazione, unitamente alle valutazioni eseguite.



Specularmente, resta inteso che l'elencazione degli indicatori e dei relativi sub-indici non è esaustiva né vincolante; è, infatti, possibile che fattispecie non contemplate nell'allegato contengano elementi tali da generare in concreto profili di sospetto.

# LA VALENZA

**Non ricorre nessun  
indicatore**

Non si può escludere  
a priori che  
l'operazione non sia  
sospetta

**Ricorre anche più di  
un indicatore**

Non è sufficiente per  
inquadrare  
l'operazione come  
sospetta

# LA STRUTTURA

Gli indicatori delle **sezioni A e quelli da 9 a 14 della sezione B** dovranno essere presi in considerazione da **tutti i soggetti obbligati**, salvo diverse ipotesi specifiche da valutare caso per caso; altri indicatori rileveranno soltanto per alcune categorie di destinatari



Altri indicatori rileveranno soltanto per alcune categorie di destinatari (ad es. l'indicatore 16 per i prestatori di servizi di pagamento, gli indicatori 22 e 23 per i prestatori di servizi di gioco, gli indicatori 24 e 25 per i soggetti che esercitano attività di trasporto e custodia di denaro contante e gli indicatori 26 e 27 per i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e portafoglio digitale)

Alcuni indicatori potranno rilevare nell'ambito delle diverse attività svolte dai destinatari, indipendentemente dalla categoria di appartenenza (per es. indicatore 26 in materia di *crypto assets* potrebbe essere applicato anche da intermediari bancari e finanziari, ovvero gli indicatori 28, 29 e 30 in materia di mandati fiduciari e trust che potrebbero essere applicati da società fiduciarie, intermediari bancari, professionisti e prestatori di servizi relativi a società e trust)

# IL DOCUMENTO CNDCEC

## Art. 5, co. 3, Provvedimento UIF

- «Gli organismi di autoregolamentazione, nell'ambito del ruolo svolto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto antiriciclaggio per promuovere l'osservanza degli obblighi previsti dal medesimo decreto, possono fornire supporto ai professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi ai fini della individuazione degli indicatori e dei sub-indici riferiti alla concreta attività svolta»



# LA SEZIONE A

Il soggetto cui è riferita l'operatività si rifiuta di o si mostra ripetutamente riluttante a fornire le **informazioni** o i dati ordinariamente richiesti e intende svolgere **operatività** che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente

Il soggetto cui è riferita l'operatività fornisce informazioni o **documenti** che appaiono **non veritieri** o che, anche a seguito di solleciti, risultano del tutto **carenti**, ovvero **incoerenti** tra loro o con l'operatività richiesta o eseguita e intende svolgere **operatività** che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente



# LA SEZIONE A


Il soggetto diverso da persona fisica cui è riferita l'operatività è caratterizzato da **assetti proprietari**, manageriali e di controllo artificialmente **complessi** ovvero **opachi** e intende svolgere **operatività** che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.

Il soggetto cui è riferita l'operatività adotta un **comportamento** del tutto **difforme** da quello comunemente tenuto in casi analoghi e intende svolgere **operatività** che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.



# LA SEZIONE A

Il soggetto chiede che le comunicazioni a esso rivolte siano trasmesse a un **recapito** diverso da quello indicato (ad es. residenza, domicilio, indirizzo di posta elettronica, numero di cellulare, applicazione web o mobile o altro strumento di comunicazione a distanza) o che risulta **inesistente** o **fittizio** ovvero varia molto frequentemente **credenziali di identificazione**, indirizzi IP o destinatario cui si rivolge.



Il soggetto fa riferimento ad altre persone per rispondere a richieste di chiarimenti e approfondimenti da parte del destinatario ovvero è spesso accompagnato da **altri soggetti** che appaiono estremamente interessati all'operatività e che sembrano eterodirigerla (ad es. nel caso in cui il soggetto legge istruzioni da una nota o sembra controllato a vista da altre persone).

Il soggetto che intende svolgere l'operatività, specie a distanza, si avvale di un **referente** che non riveste ruoli formalizzati nell'attività o comunque non ha alcuna relazione nota con il soggetto stesso, ma mostra di avere **interesse** alle dinamiche imprenditoriali o comunque all'attività di quest'ultimo, canalizzando presso di sé la maggior parte delle interlocuzioni con il destinatario.

# LA SEZIONE A

Il soggetto cui è riferita l'operatività è noto per il coinvolgimento in **procedimenti penali o di prevenzione** (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse **misure personali o patrimoniali** ovvero gravato da **eventi pregiudizievoli** (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è **notoriamente contiguo** (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero **opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze**, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.





# LA SEZIONE A

Il soggetto cui è riferita l'operatività ha residenza, cittadinanza o sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero disponibilità finanziarie nei medesimi paesi o aree, ovvero opera con controparti ivi situate e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.



# LA SEZIONE A

«n.	Paese terzo ad alto rischio <sup>(1)</sup>
1.	Afghanistan
2.	Barbados
3.	Burkina Faso
4.	Camerun
5.	Repubblica democratica del Congo
6.	Gibilterra
7.	Haiti
8.	Giamaica
9.	Mali
10.	Mozambico
11.	Myanmar
12.	Nigeria
13.	Panama
14.	Filippine
15.	Senegal
16.	Sud Africa
17.	Sud Sudan
18.	Siria
19.	Tanzania
20.	Trinidad e Tobago
21.	Uganda
22.	Emirati arabi uniti
23.	Vanuatu
24.	Vietnam
25.	Yemen



## **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/163 DELLA COMMISSIONE**

del 12 dicembre 2023  
 recante modifica del  
 regolamento delegato  
 (UE) 2016/1675 per  
 quanto riguarda la  
 soppressione della  
 Giordania e delle Isole  
 Cayman dalla tabella di  
 cui al punto I dell'allegato

# LA SEZIONE A

Il soggetto cui è riferita l'operatività è una **persona politicamente esposta** o è noto per ricoprire un grado apicale in un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni) a colui che ricopre il predetto grado apicale e intende svolgere operatività ovvero è beneficiario di operazioni che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, incoerenti o illogiche.



Il soggetto cui è riferita l'operatività è un **ente di natura pubblica** o con finalità pubbliche ovvero un ente riconducibile a una persona politicamente esposta o a un soggetto noto per rivestire un grado apicale nel medesimo ente o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a colui che riveste il predetto grado apicale ovvero è riconducibile a partiti o movimenti politici e intende svolgere operatività che, **per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente, illogica o non consentita dalla normativa vigente.**

# LE PERSONE A RILEVANZA PUBBLICA



Di notevole rilievo sono gli indicatori di anomalia 7 e 8 della sezione A dedicati alle persone politicamente esposte (PEP) e a quei soggetti che, pur non essendo qualificabili *ex lege* quali PEP, sono noti per ricoprire un **grado apicale in un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche o in società da questo controllate**, ovvero sono noti per essere collegati (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni) a colui che ricopre il predetto grado apicale e **intendono svolgere operatività ovvero sono beneficiari di operazioni che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, incoerenti o illogiche.**

L'individuazione di una ulteriore categoria risponde all'esigenza di mappare una serie di soggetti che, pur non rientrando nell'elenco tassativo delle persone politicamente esposte di cui all'art. 1, co. 2, lett. dd), DLgs. 231/2007, ricoprono posizioni nelle amministrazioni pubbliche tali da richiedere una particolare attenzione ai fini della valutazione dei profili di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo eventualmente connessi alla loro operatività.

# I SOGGETTI PEP (1/2)

## Il soggetto PEP:

- riceve pagamenti di importo complessivo rilevante e sproporzionato per prestazioni di servizi da parte di titolari di interessi in procedure o in attività pubbliche o da parte di soggetti a essi collegati;
- in assenza di specifiche abilitazioni o qualifiche professionali, riceve pagamenti per prestazioni di servizi nei confronti di un unico committente o di un numero ristretto di committenti, anche collegati;
- acquista immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore o effettua operazioni di natura finanziaria utilizzando risorse di terzi, in presenza di relazioni d'ufficio o professionali con questi ultimi, o ricorrendo a eccessive dilazioni di pagamento del corrispettivo pattuito tali da far supporre che la corresponsione del medesimo possa non essere effettuata;



# I SOGGETTI PEP (2/2)

## Il soggetto PEP:

- effettua operazioni su immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato, strumenti finanziari o altri beni di rilevante valore a prezzi o condizioni che si discostano significativamente da quelli di mercato, con un vantaggio a proprio favore;
- investe in beni immobili la cui destinazione d'uso viene modificata decorso un breve lasso di tempo (ad es. terreno agricolo che diventa edificabile);
- fa realizzare o ristrutturare un immobile di sua proprietà a impresa aggiudicataria di appalti indetti da enti o società collegati al medesimo soggetto ovvero che riceve pagamenti, anche recanti causali generiche, da aggiudicatari dei medesimi appalti.



# LA SEZIONE B

Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta **non coerente** con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.

Operazioni **di importo complessivo rilevante** (quali **acquisizione di immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, trasferimenti di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende o di diritti su beni immateriali, costituzione di società o enti, conferimento di beni in trust, investimenti finanziari, finanziamenti, accordi transattivi stragiudiziali, operazioni in valute virtuali**) richieste da soggetto che non risulta svolgere alcuna attività economicamente rilevante ovvero che versa in significativa difficoltà economica o finanziaria o che comunque presenta un ridotto profilo economico-patrimoniale (ad es. con fatturato limitato, capitale sociale o patrimonio netto minimo o negativo), anche desumibile dalle dichiarazioni fiscali.



# LA SEZIONE B

Operatività ripetuta o di importo complessivo rilevante, a valere su rapporti riferibili a nominativi, specie se amministratori di imprese, di età **particolarmente giovane** o **molto avanzata** (ad es. minore di 25 anni o maggiore di 75) o a soggetti incapaci di agire.

Operatività frequente o per importi complessivi rilevanti svolta da un soggetto in nome o **a favore di terzi** ovvero da terzi in nome o a favore di un soggetto qualora non risultano rapporti personali, professionali, commerciali o finanziari tra le parti.

Operazioni **ripetute**, artificiosamente **frazionate** o di importo complessivo rilevante, effettuate con strumenti (ad es. **contante**, **valuta estera**, oro, gioielli, **crypto-assets** o altri beni di rilevante valore) che appaiono inusuali, non coerenti con l'attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.





# LA SEZIONE B

Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta **inusuale** rispetto a quella comunemente svolta in casi analoghi ovvero è effettuata con modalità o strumenti diversi da quelli normalmente utilizzati per lo svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se contraddistinta da elevata complessità.

Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta avere configurazione **illogica**, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiosa per il soggetto.



# L'INDICATORE N. 20

**Operatività con profili fiscali o societari** che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non **coerente** con l'attività svolta ovvero con il **profilo economico, patrimoniale o finanziario** del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi.



OPERATIVITÀ  
ANOMALE IN AMBITO  
FISCALE E  
SOCIETARIO

# L'INDICATORE N. 20

20.1

- emissione di fatture non coerenti con l'attività svolta dal soggetto ovvero connesse al trasferimento di beni o servizi a prezzi del tutto diversi rispetto a quelli di mercato, specie qualora la documentazione presentata a corredo delle stesse risulti del tutto carente, incoerente o inattendibile

20.2

- operatività contraddistinta dall'emissione o ricezione di fatture aventi un'unica controparte ovvero un limitato numero di controparti ricorrenti, specie se ubicate all'estero, ovvero controparti che comunque sembrano inesistenti o fittizie

20.3

- pagamento di fatture relative a transazioni commerciali poste in essere da nominativi diversi da quelli cui le fatture sono intestate o a cui le merci sono spedite, specie se residenti in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata

20.4

- pagamento di fatture realizzato con modalità che non agevolano la chiara identificazione della provenienza dei fondi (ad es. tramite conti di corrispondenza e rapporti a essi assimilabili) o che comportano l'intervento ripetuto di terzi estranei all'operatività

# L'INDICATORE N. 20

20.5

- assenza nei magazzini societari della merce risultante negli inventari ovvero nelle liste rimanenze fornite dal soggetto o risultanti dalla documentazione contabile per ammontare significativo

20.6

- operazioni di disposizione di beni aziendali realizzate in data anteriore alla liquidazione volontaria o all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza che, per le modalità esecutive, appaiono volte a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori mantenendone direttamente o indirettamente il possesso

20.7

- cessioni di beni aziendali, aziende o rami d'azienda, anche nell'ambito di operazioni straordinarie, con cedente una società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da pendenze tributarie per importi ingenti e cessionario una società facente capo a nominativi notoriamente contigui ai titolari effettivi della cedente, specie se la cedente è neocostituita, inattiva o operante in altro settore e se le transazioni appaiono simulate o avvengono senza corrispettivo o a un prezzo irrisorio

# L'INDICATORE N. 20

20.8

- improvviso ripianamento della posizione debitoria di un soggetto in difficoltà economica o finanziaria, specie se attraverso la ricezione di disponibilità provenienti da paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero strumenti (contante, valuta estera, oro, gioielli, *crypto-assets* o altri beni di elevato rilevante valore) del tutto inusuali o incoerenti

20.9

- trasferimento della sede legale all'estero da parte di società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da ingenti debiti tributari ovvero assoggettata a procedimenti amministrativi o giurisdizionali o a procedure stragiudiziali volte al soddisfacimento di pretese creditorie o tributarie, specie ove permanga sul territorio nazionale l'organizzazione funzionale allo svolgimento dell'attività economica

20.10

- costituzione simultanea di numerosi enti o società da parte della medesima persona fisica o giuridica, specie quando intervengano soggetti di età particolarmente giovane o molto avanzata (ad es. minore di 25 anni o maggiore di 75) o soggetti residenti in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata

# L'INDICATORE N. 20

20.11

- operatività di società aventi elevati volumi d'affari pur in assenza di strutture organizzative reali funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva e prive di adeguata capitalizzazione, con scarsi o nulli affidamenti bancari e bassa redditività (c.d. cartiere)

20.12

- richiesta di operatività non coerente con l'attività commerciale sottostante o finalizzata a rappresentare in modo del tutto distorto la situazione economico patrimoniale del soggetto

20.13

- richiesta di operatività da parte di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative che sottende finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente

20.14

- operatività riferibile a società, specie se cooperative, poste in liquidazione dopo alcune annualità dall'avvio dell'attività cui subentrano altre società, già costituite ma in precedenza non operative, specie se non risultano depositati i bilanci delle società poste in liquidazione o se queste hanno operato sistematicamente in perdita o senza evidenziare costi connessi a immobilizzazioni o beni strumentali

20.15

- operatività di imprese o enti caratterizzata dall'assenza di deleghe per il versamento di imposte e contributi ovvero dall'addebito

# L'INDICATORE N. 21

Operatività oggetto di revisione che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi.

Revisione Legale



**OPERATIVITÀ ANOMALE  
NELLA REVISIONE  
LEGALE**

# L'INDICATORE N. 21

21.1

- presentazione di documentazione contabile dalla quale emergono valori palesemente difformi rispetto all'operatività del soggetto

21.2

- operazioni contabili, ovvero registrazione di scritture contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, specie se relative a pagamenti a fornitori o a incassi per beni o servizi non ricevuti

21.3

- sussistenza di fatture, specie se di importo superiore al livello di significatività previsto dal revisore, relative all'erogazione di servizi o all'acquisto di beni, anche immateriali, che non risultano effettivamente resi e in merito ai quali il soggetto non è in grado di fornire ulteriore riscontro

21.4

- valutazioni di beni o servizi effettuate utilizzando principi contabili o metodi diversi da quelli adottati in esercizi precedenti, ovvero usualmente applicati e che determinano notevoli variazioni nei valori



# L'INDICATORE N. 21

21.5

operazioni di vendita o spedizione ovvero **registrazione** di **scritture** di **integrazione** o **rettifica** (ad. es. relative a fatture da emettere, fatture da ricevere, rimanenze di magazzino) insolite per natura o ammontare o comunque prive di adeguata documentazione di supporto

21.6

**alterazione** delle **registrazioni contabili** o delle pattuizioni contrattuali relative a operazioni inusuali per il soggetto

21.7

**registrazione** nei libri contabili obbligatori di numerose fatture d'importo **tondo** e con **causale** eccessivamente **generica** ovvero apparentemente **estranea** all'attività svolta dal soggetto

# OPERATIVITÀ IN TITOLI

Operatività in titoli e strumenti non dematerializzati, al portatore o all'ordine che, per modalità, frequenza e importi, risulta incoerente rispetto al profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, in particolare se caratterizzata dal ricorso a titoli che presentino anomalie formali ovvero artificialmente frazionata.



# MANDATI FIDUCIARI E TRUST

Operatività ripetuta o per importi rilevanti connessa con mandati fiduciari aventi a oggetto conti correnti, strumenti finanziari, polizze assicurative, crediti, beni immateriali o altri beni di elevato valore, che risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica.

Operatività ripetuta o per importi rilevanti connessa con mandati fiduciari aventi a oggetto partecipazioni societarie che risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica.



Operatività inerente a trust o altro strumento di protezione patrimoniale che, in relazione all'oggetto, alle caratteristiche e alle finalità, ovvero per i soggetti intervenuti o i collegamenti fra questi ultimi risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero illogica o comunque tale da configurare un utilizzo distorto dello strumento.

# CESSIONI DI CREDITI

Operatività connessa con la cessione o l'acquisto di crediti o con la cessione di asset nell'ambito di procedure concorsuali o a garanzia di crediti, anche in relazione a rapporti di factoring o di cartolarizzazione, che, per la natura, il valore o le caratteristiche dei crediti o dei beni stessi, per le finalità dell'operazione complessiva, per i soggetti intervenuti o i collegamenti fra questi ultimi, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica.



# VALUTE VIRTUALI

Operatività in crypto-assets che per ammontare, intensità o modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o la destinazione dei flussi risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie quando nella movimentazione effettuata manchi la convenienza economica:



- ❖ operatività in crypto-assets per un controvalore complessivamente rilevante da parte del medesimo soggetto in un ristretto arco temporale, in contanti o utilizzando molteplici dispositivi (ad es. sportelli automatici) o indirizzi IP, specie se apparentemente ubicati in località geografiche distanti tra loro o da quella nella quale dimora o opera il soggetto, ovvero utilizzando indirizzi IP diversi da quelli normalmente rilevati con riguardo al soggetto;
- ❖ conversione di crypto-assets in valuta legale per un controvalore complessivamente rilevante qualora le valute virtuali siano state depositate di recente, anche attraverso più operazioni frazionate;
- ❖ molteplicità di conti o strumenti di pagamento utilizzati dal medesimo soggetto per la realizzazione di operazioni di conversione da/in crypto-assets, specie se in un arco temporale limitato e con controvalori complessivamente rilevanti.

# VALUTE VIRTUALI

Operatività in crypto-assets, specie se di importo rilevante, in contropartita di address per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile risalire con ragionevole certezza all'effettivo titolare o che risultano collegati, anche indirettamente, a contesti a rischio ovvero a paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero con normativa antiriciclaggio carente o inadeguata in particolare con riguardo alle valute virtuali.



# TERZO SETTORE

Operatività che, per il profilo dei soggetti coinvolti o le sue caratteristiche ovvero per il coinvolgimento di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative, appare riconducibile a fenomeni di finanziamento del terrorismo, anche sulla base di collegamenti geografici con aree considerate a rischio di terrorismo per la diffusa presenza di organizzazioni terroristiche o per situazioni di conflitto o instabilità politica.

Operatività che, per il profilo dei soggetti o le sue caratteristiche, appare riconducibile a fenomeni di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, anche sulla base di collegamenti geografici con paesi considerati a rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione non autorizzati.





**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**Annalisa De Vivo – Dottore Commercialista e Revisore Legale**

---

